

In carta libera ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642

N. 34668 DI REP.

N. 11057 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 duemilaundici

addì 26 ventisel

del mese di maggio

alle ore 18.20 (diciotto e venti).

In Cernusco sul Naviglio, via Balconi n. 34.

Avanti a me Dottor **Nicola Francesco Lupo DUBINI**, Notaio In Milano,

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' personalmente comparso il

Signor:

INVERNIZZI FRANCESCO nato a Milano il 13 luglio 1937, domiciliato per la

carica in Cernusco sul Naviglio, via Balconi n. 34, che mi richiede di

redigere il presente verbale nella sua qualita' di Presidente del Consiglio

di Amministrazione della società

"COOPERATIVA EDIFICATRICE CERNUSCHESE - Società Cooperativa a

Responsabilità Limitata"

con sede in Cernusco sul Naviglio, via Balconi n. 34, codice fiscale e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03265790158 e

iscritta al R.E.A. di Milano al n. 110571, iscritta al Registro Prefettizio di

Milano delle Cooperative sezione EDILIZIA ABITAZIONI giusta decreto n.

000179 in data 13 ottobre 1950.

Detto signore, della cui identita' personale io Notaio sono certo, senza

Registrato a Milano
Agenzia delle Entrate 1

il 14/06/2011

al n.26271

serie 1T

Euro 168,00

aver richiesto l'assistenza dei testimoni al presente atto,

premette

che e' stata indetta per oggi, in questo luogo e alle ore 18.00, in seconda convocazione, con avviso del 4 maggio 2011, l'assemblea della detta societa' cooperativa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica della denominazione sociale – Adozione nuovo testo di statuto

PARTE ORDINARIA

1. Lettura del bilancio chiuso al 31/12/2010 e della Nota Integrativa, Relazione del Revisore Legale dei Conti,delibere relative.

2. Nomina del Revisore Legale dei Conti e determinazione del compenso per gli esercizi 2011-2012-2013

3. Varie e eventuali.

Ciò premesso, il comparente mi richiede di far constare per atto pubblico lo svolgimento dell'assemblea e le conseguenti deliberazioni per la sola parte straordinaria all'ordine del giorno in quanto la parte ordinaria verrà trattata con separato verbale.

Io Notaio aderisco alla richiesta dando atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, nell'indicata qualita' il Comparente, il quale consentente l'assemblea chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che fa constare e dichiara che l'assemblea stessa in prima convocazione è andata deserta come risulta dal relativo verbale steso

sull'apposito libro; mentre la presente assemblea e' validamente costituita in seconda convocazione essendo stata convocata come premesso ed essendo:

- presenti o rappresentati 14 soci aventi diritto che attualmente conta la societa' cooperativa, come risulta dall'elenco soci esibitomi dal presidente dell'assemblea, che qui si allega alla lettera **A**; precisandomi il presidente che la cooperativa non ha soci sovventori ne' ha emesso azioni di partecipazione cooperativa;

- presenti del Consiglio di Amministrazione: esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri MANDELLI MARIO, MEJANI RICCARDO, GALIMBERTI ZAIRA e SALAMINI FRANCO;

giustificati gli assenti.

L'assemblea, unanime, si conferma validamente costituita in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria il Presidente espone i motivi che suggeriscono di modificare la denominazione sociale in "COOPERATIVA EDIFICATRICE CERNUSCHESE BRUNO CICERI - Società Cooperativa a r.l." modificando, conseguentemente il primo comma dell'art. 1 dello statuto e di adottare un nuovo testo di statuto nel quale viene modificato l'art. 38 relativo alla durata in carica degli amministratori, in conseguenza delle modifiche di cui all'art. 29 del D.Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, precisando altresì il contenuto dell'art. 36.

Il Presidente invita, infine, l'assemblea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede straordinaria.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, all'unanimità, con voto palese

delibera

1) di modificare la denominazione sociale in "COOPERATIVA EDIFICATRICE CERNUSCHESE BRUNO CICERI - Società Cooperativa a r.l.";

2) di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'articolo 1) dello statuto sostituendo all'attuale dizione di detto comma il seguente nuovo testo:

"Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Cernusco sul Naviglio, la Società

"COOPERATIVA EDIFICATRICE CERNUSCHESE BRUNO CICERI - Società

Cooperativa a r.l."

Invariato il resto.

3) di modificare il quarto comma dell'art. 38 dello statuto sostituendo all'attuale dizione di detto comma il seguente nuovo testo :

"Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.";

4) di modificare come segue il comma dell'art. 36 dello statuto relativo alle sezioni e al numero minimo di soci richiesto.

"Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a nove soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina."

Invariato il resto.

- 5) di dare atto che lo statuto viene qui allegato sotto la lettera B;
- 6) di far constare il cambiamento della denominazione presso gli uffici competenti, con particolare riferimento alle unità immobiliari meglio descritte nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera C;
- 7) di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perche' abbia ad accettare e introdurre nel presente verbale, e allegato statuto, le modifiche, soppressioni e aggiunte che venissero eventualmente richieste dall'autorita' competente.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta, per la sola parte straordinaria, è tolta alle ore 18.40 (diciotto e quaranta) proseguendo l'assemblea per la trattazione dei restanti punti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria.

Il presente atto

viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine e a margine dell'altro foglio, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente stesso, alle ore 18.40 (diciotto e quaranta).

Consta

di due fogli scritti per cinque intere facciate e fino a qui della sesta da me Notaio a macchina e a mano.

F.to Francesco Invernizzi

F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio

Allegato "B" al n. 34668/11057 di rep. del Notaio DUBINI di Milano

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Cernusco sul Naviglio, la Società

"COOPERATIVA EDIFICATRICE CERNUSCHESE BRUNO CICERI - Società

Cooperativa a r.l."

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata - Adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3 Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini prevista dall'art. 45 della Costituzione.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 Oggetto sociale

La Società cooperativa, anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro, ha per scopo la costruzione, l'acquisto, il risanamento, la ristrutturazione e la gestione democratica di case di abitazione aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare ai soci in godimento o in proprietà o in locazione con patto di futura vendita.

La Società cooperativa potrà costruire, altresì, al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazione, nel sottosuolo e, comunque, in modo integrato nell'ambito di questi, locali da adibire ad utilizzazione diversa da quella abitativa, da assegnare in locazione o in proprietà ai soci e non soci nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'utilizzazione, la destinazione, gli scopi di detti locali sono disciplinati e consentiti nei limiti e sotto l'osservanza degli artt. 8 e 9 del R.D. 28/04/1938 n. 1165 recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modifiche ed integrazioni.

Le costruzioni dovranno, possibilmente, essere inseriti in complessi

organici di insediamento comprendenti servizi sociali, quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati allo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive. Per il conseguimento degli scopi sociali la Società cooperativa potrà acquistare e vendere aree, utilizzare il diritto di superficie su aree di proprietà di pubbliche amministrazioni od altri enti, società o privati, acquistare fabbricati, anche di vecchia costruzione, da demolire, risanare e ristrutturare o ultimare, nonché vendere o permutare quelli che risultassero eccedenti.

La Società cooperativa potrà usufruire, per la realizzazione dei programmi costruttivi, di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare delle leggi 22/10/1971 n. 865, 27/05/1975 n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni e dei bandi regionali emanati o emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi. Nell'ipotesi che venga concesso un contributo in base all'art. 72 della Legge 22/10/1971 n. 865 per Società cooperative a proprietà indivisa attraverso le leggi 22/10/1971 n. 865, 27/05/1975 n. 166 e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo, non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprietà ai soci, né alienati e in caso di liquidazione o scioglimento della Società cooperativa dovranno essere trasferiti all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio.

Sempre nell'ipotesi di concessione di contributo ai sensi dell'art. 72

della Legge 22/10/1971 n. 865 a Società cooperative a proprietà indivisa attraverso le leggi 22/10/1971 n. 865, 27/05/1975 n. 166 e loro successive modificazioni ed integrazioni, la Società cooperativa dovrà far risultare dalle scritture contabili e dal bilancio le apposite voci per tali operazioni.

La Società cooperativa potrà, altresì, avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni previste dalla Legge 05/08/1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni e dai bandi regionali emanati ed emanandi per il finanziamento costruzioni in base a tale legge.

La Società cooperativa potrà avvalersi sia del credito ordinario che delle anticipazioni e del prestito dei soci; la raccolta di questi ultimi potrà comunque realizzarsi esclusivamente tra i soci per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La raccolta del risparmio tra i soci sarà disciplinata da apposito regolamento.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'emissioni di cambiali, l'assunzione di affidamenti bancari e mutui ipotecari.

La Società cooperativa potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società cooperative ed in altre società che svolgano attività rilevanza ed interesse per il Movimento

Cooperativo; aderire ad altri enti ed organismi Cooperativi, anche con scopi consortili e fideiussori a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo.

La Società cooperativa potrà, infine, promuovere e svolgere, ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie.

La Società cooperativa potrà altresì svolgere attività di organizzazione di centri di acquisto e vendita dei beni di consumo.

La cooperativa potrà assegnare ai soci in godimento le unità immobiliari comprese negli edifici sociali; affittare a soci spazi per esercizi commerciali, circoli nonché ad altri enti ed organismi esercitanti attività culturali, ricreative e sociali. La società può operare con terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Numero e requisiti.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilite, fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Società e che si impegnino ad osservare

ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Gli Amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

- a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
- b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere e che non può essere inferiore ad un minimo numero due azioni;
- c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.

Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del

richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dichiarazione sostitutiva di non essere fallito/fallita. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società, nonché il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno dei suoi diritti.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla

domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

- a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
- b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
- c. versare la tassa di ammissione determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
- c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
- d. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali

cambiamenti del proprio domicilio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Art. 9 - Diritti dei soci

Il socio, che sia in regola con versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del

Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la contestuale risoluzione dei rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. In tal caso permane l'obbligo di completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 11 - Esclusione del socio

La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei

confronti del socio che:

- a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società
- b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
- c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
- e. sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso

all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la contestuale risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 12 - Morte del socio

Ove chiamati all'eredità, al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli ed i genitori, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla società.

Nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autentificato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto, con rinuncia da parte degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che

richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio. Trascorso inutilmente il termine di 6 (sei) mesi ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 13 - Liquidazione della partecipazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 21. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del

bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO IV

Requisiti mutualistici

Art. 14

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

TITOLO V

Partecipazioni - strumenti finanziari - Prestiti

Art. 15 - La partecipazione sociale

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo né superiore al valore massimo previsto dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci.

Art. 16 - Strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica

sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 18 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 19 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo

dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti

rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art 21 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può

esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 22 Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 23 Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il

relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrisponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

Art. 24 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;

Art. 25 - Prestiti sociali

I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità

compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il

socio.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ART. 26 - Patrimonio della società

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00 né superiore ai limiti di legge. Ogni socio deve sottoscrivere e versare un minimo di due azioni.

- dalle quote dei soci finanziatori;

- dalle Azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dalla riserva legale;

c. dall'eventuale sovrapprezzo;

d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

e. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere "c" e "d", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti

del codice civile.

Art. 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti previsti dalla legge;
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
- d. ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;

- f. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g. la restante parte a riserva straordinaria

TITOLO VII

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 28 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente della Società;
- d. Il Collegio Sindacale, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei soci.
- e. Le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

L'ASSEMBELA DEI SOCI

Art. 29 - Modalità di convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, Internet, o altro mezzo idoneo a raggiungere ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Lombardia.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, quando previsto, dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Art. 30 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il Bilancio consuntivo e, qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti

finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;

3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;

4) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi del presente statuto;

5) determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e.

6) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori;

8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

9) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

10) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

11) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 L. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il Personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;

12) delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;

13) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale ai sensi del Regolamento delle prestazioni dei soci;

Essa ha luogo ai sensi di legge almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 31 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla proroga della durata;
- c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- d) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
- e) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

Art. 32 - Maggioranze

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Art. 33 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta;

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto.

Art. 34 - Delega di voto

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, non amministratore o dipendente della Società. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal

coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 35 - Presidenza

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 36 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a nove soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad

assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 37 - Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'Assemblea Ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 codice civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

I mandatarî delle Persone giuridiche Socie, possono essere nominati Amministratori.

Spetta all'Assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti agli Amministratori per l'attività collegiale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 39 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e

qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, debbano essere autorizzati dall'Assemblea Generale;

k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica.

o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,

sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 40 - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

Art. 41

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le quietanze liberatorie.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue

mansioni spettano al Vice Presidente.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 43

Il controllo contabile qualora non esercitato dal collegio sindacale è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale sarà nominato se ritenuto opportuno od obbligatorio ai sensi dell'art 2543 c.c..

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 44 - Conciliazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente .

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

Art. 45 - Arbitrato

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro (oppure da tre) nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo, anche in regime di convenzione con organismi già operanti, ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a quest'ultimo ente.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 46 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art. 47 - Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.


TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Francesco Invernizzi



F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio